



Associazione Radioamatori Italiani
Sezione Italiana della I.A.R.U.
Eretta in Ente Morale il 10/01/1950 (D.P.R. n. 368)
Via G. Fattori 23/A 10141 -TORINO

REGOLAMENTO UNIFICATO della SEZIONE di TORINO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Torino fu costituita nel 1927 e poi rinnovata nel 1946. In base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I., approvato D.P.R. 24 novembre 1977 N. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, la Sezione ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le autorità locali e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale sui comuni dove non sono già costituite altre sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio della sezione è costituito da qualsiasi bene esistente alla data dell'approvazione del presente regolamento, risultante dal libro inventario ed ogni altra acquisizione futura.

Nel patrimonio rientrano i contributi di ristorno dall'ARI Nazionale, ed eventuali contribuzioni volontarie e donazioni dei soci.

Art. 4 – AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello Statuto A.R.I., la domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al socio non in regola verranno sospesi tutti i diritti sociali così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

I soci juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita

per i soci effettivi, così pure si procederà per i soci famigliari; i soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 – DIRITTI DEI SOCI

I soci della sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) - a prendere parte alle votazioni, sia nelle assemblee di sezione che nei referendum (solo soci effettivi);
- b) - a ricevere eventuali pubblicazioni di sezione;
- c) - a servirsi della biblioteca di sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di sezione;
- d) - ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell' A.R.I.;
- e) - ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) - a prendere parte alle attività della sezione;
- g) - di proporre reclamo attraverso il Consiglio Direttivo di sezione contro l'ammissione di un socio o contro la permanenza nell'associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..
- h) ha diritto a ricevere comunicazioni per via telematica.

Art. 6 – RECESSO E ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del socio avvengono ai sensi dell' Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

ART.7 - ORGANI

Sono organi della sezione:

- a) – l'Assemblea della sezione;
- b) – Il Consiglio Direttivo;
- c) – il Collegio sindacale.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - COMPOSIZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono composte da tutti i soci effettivi A.R.I. iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5, dai soci juniores e dai soci onorari che però non possono prendere parte alle votazioni (Art. 7 e 8 dello Statuto Sociale).

Art. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro il 30 aprile .

Art. 10 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli iscritti alla sezione in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve pubblicarne la convocazione entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 11 – FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

Il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, verranno comunicati a cura della Segreteria, su incarico del Presidente, assieme all'O.d.G. con preavviso di 15 giorni mediante affissione all'albo di sezione e comunicazione per via telematica.

L'elenco ufficiale aggiornato dei soci iscritti è tenuto nei locali della sezione a disposizione dei soci stessi e delle autorità preposte per dovere d'ufficio.

Art. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei soci devono essere sottoposti:

- a) – la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della sezione;
- b) – il rendiconto consuntivo dell'esercizio decorso ed il preventivo dell'esercizio dell'anno corrente. Agli effetti contabili l'esercizio inizierà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai rendiconti deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della sezione;
- c) – la relazione del Collegio Sindacale;
- d) – gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Sezione è composto da sette membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.

Il Consiglio Direttivo a sua volta tenendo conto del "quorum" preferenziale conseguito da ciascun candidato, entro e non oltre il decimo giorno dalla proclamazione dei risultati, elegge fra i suoi componenti:

- a) – il Presidente;
- b) – il Vice Presidente;
- c) – il Segretario/Cassiere;
- d) – il Vice Segretario;

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 14 - ELEZIONE

L'elezione avviene presso la sede sociale in almeno due giorni, su liste formate in base alle candidature presentate dai soci, ovvero per libera scelta tra i soci aventi diritto. L'elenco dei soci che godono dei diritti sociali deve essere messo a disposizione per eventuali consultazioni.

Le elezioni saranno indette a cura del Collegio Sindacale successivamente all'Assemblea Ordinaria.

Le eventuali candidature dovranno essere presentate per iscritto, dai soci aventi diritto, almeno quindici giorni prima delle elezioni.

I candidati possono presentare la propria candidatura su lista accompagnandola con una bozza programmatica di gestione.

Art. 15 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

La data, l'ora della convocazione, nonché l'O.d.G. della riunione devono essere resi noti almeno sette giorni prima mediante avviso affisso all'Albo di sezione e/o comunicazione telematica.

Il Collegio Sindacale potrà partecipare alla riunione senza diritto di voto.

In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto. In casi particolari sarà facoltà del Consiglio Direttivo, previa apposita delibera, proseguire la riunione a porte chiuse.

Art. 16 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

E' facoltà del Consiglio Direttivo avvalersi di Manager per lo svolgimento delle attività sociali.

Il Consiglio curerà che gli stessi attuino i programmi concordati. In caso di inadempienza provvederà alla loro sostituzione.

Le attività manageriali sono indicativamente le seguenti:

- 1) – attività HF,DX,SWL;
- 2) – attività VHF, UHF, Satelliti;
- 3) – attività digitali;
- 4) – attività QSL e Award;
- 5) – attività tecnica;
- 6) – attività sociali;
- 7) – attività formative;
- 8) – altri manager con compiti specifici potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo e/o su richiesta dell'Assemblea.

I vari Manager potranno avvalersi dell'opera di collaboratori, al fine di poter svolgere i compiti a loro assegnati, scegliendoli tra i soci ritenuti maggiormente idonei. Compileranno un elenco degli stessi e lo renderanno pubblico. L'incarico di Manager, di membro a qualsiasi genere di commissione, d'incarico speciale, di rappresentanza in sede provinciale, regionale e nazionale non è incompatibile con qualsiasi carica o incarico in seno al Consiglio Direttivo. Eventuali manifestazioni ricreative come: pranzi sociali, feste, viaggi per visite a mostre, rassegne, raduni, ecc. in nessun caso possono essere finanziate, anche parzialmente, con i fondi sociali. Gli oneri relativi s'intendono ripartiti equamente fra gli aderenti, mentre è fatto obbligo ai promotori di conseguire la maggior economia possibile. Eccezione a questo punto può avvenire per decisione unanime del Consiglio Direttivo che potrà deliberare nei seguenti casi:

- 1) onoranze di rappresentanza ai soci defunti;
- 2) istituzione, sentito il consenso dell' A.R.I., di "Contest" e relative premiazioni, ivi compreso

diplomi speciali o simili, tenendo conto tuttavia delle quote risarcibili dagli interessati a titolo di “rimborso spese”;

3) Spese di rappresentanza presso determinati convegni di categoria, o per inviti a personalità di rilievo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire “speciali commissioni “ a tempo determinato o per tutta la durata di gestione, per compiti ritenuti indispensabili ovvero atti a migliorare sotto qualsivoglia aspetto la promozione di particolari attività della sezione.

Art. 17 – VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 – ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni o assenza ingiustificata, ripetuta tre volte in un anno o per motivi che hanno portato alla perdita dei diritti radiantistici o per la radiazione di associato all' A.R.I., sia in forma temporanea che definitiva e per ogni altro motivo in contrasto o comunque incompatibile con l'incarico attribuitogli dall' Assemblea Generale dei soci, il consigliere decade ed il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Tale norma si applica a tutto il Consiglio Direttivo nella consistenza stabilita dei suoi membri, ciò per non determinare Vuoti di potere nel corso della gestione.

CAPO III – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 – LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con l'indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copie delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea devono essere affisse nella bacheca della sezione per un periodo di almeno 30 giorni e comunicati in forma digitale.

Art. 20 – LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO

La sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

a) Libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile.

A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.).

b) Libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà

della sezione comprese le donazioni. Il valore dei beni sarà indicato in funzione dell'ammortamento annuale e della eventuale obsolescenza.

Come per i libri sociali, di cui all' Art. 19, il libro giornale e il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.

C – Il tabulato dei soci.

Art. 21- LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori previsti dagli Art.19 e 20.

CAPO IV – COLLEGIO SINDACALE

Art. – 22 ELEZIONI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, più due supplenti eletti per referendum fra i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.

Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito degli stessi curare le elezioni prima della scadenza del mandato.

Art. – 23 POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sulla amministrazione della sezione e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare cura l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più soci.

Art. 24 – VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio effettivi più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicano una Assemblea straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante con votazione a scrutinio segreto.

Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il collegio stesso.

Art. 25 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono prestate gratuitamente, salvo il rimborso spese per incarichi speciali. L'importo massimo rimborsabile dovrà essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

Per regolarità amministrativa ogni rimborso spese dovrà essere suffragato da relativa quietanza nella quale sono chiaramente identificati gli estremi dell'autorizzazione del Consiglio Direttivo, deve recare la firma di un Sindaco e del Cassiere e deve essere sottoscritta dall'interessato.

CAPO V – VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 – VOTAZIONE E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

Art. 27 – VOTAZIONI PER REFERENDUM E ASSEMBLEA

Le votazioni per referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il referendum entro 30 giorni dal voto assembleare.

Una apposita scheda verrà distribuita sotto il controllo del Collegio dei Sindaci a tutti i soci aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

A – Votazioni per referendum diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto e subito prima delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all' Art. 5 per:

- 1)– la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- 2)– lo scioglimento della sezione;
- 3)– l'adozione di provvedimenti di vitale importanza per la sezione.

B – Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28 – CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

La chiusura delle votazioni e l'inizio delle operazioni di spoglio delle schede dovrà avvenire al termine dell'ultimo giorno stabilito dal Consiglio Direttivo per le operazioni di voto.

Art. 29 – SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del referendum, i sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne dispongono la distribuzione ai soci, controllano le operazioni di scrutinio eventualmente assistiti da uno o più soci effettivi.

Di ogni referendum deve essere redatto un verbale, firmato dai sindaci.

Art. 30 – PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di metà dei soci; in seconda convocazione è valida purché non inferiore al 10% dei soci iscritti e aventi diritto al voto.

Le votazioni in questo caso avverranno a maggioranza dei 2/3 dei soci votanti.

Il socio che per qualsiasi motivo, fosse impedito a partecipare all'Assemblea, ha facoltà di delegare per iscritto un altro socio di sua fiducia a rappresentarlo.

La delega per essere valida deve recare chiaramente le generalità del delegante e del delegato, oltre alla firma per esteso del primo sotto la parola "In fede". Il valore della delega è riferito per surrogazione alla presenza fisica del delegante e pertanto, costituisce anche idoneità nel conteggio delle presenze.

Il delegato non ha però il diritto di parlare a nome del delegante, salvo il fatto che il primo non abbia accompagnato la delega con un proprio intervento scritto e sottoscritto, in tal caso, il

delegato dovrà limitarsi a leggerlo e a consegnarlo al Presidente.

Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe e la validità di queste ultime è sancita dal Presidente del Collegio Sindacale, al quale spetta di riceverle prima della apertura della discussione.

Nel verbale di seduta deve essere annotato il numero totale delle deleghe, di quelle ritenute valide e di quelle ritenute non idonee.

Art. 31 – ORGANI DELL'ASSEMBLEA

A – Composizione.

L'Assemblea è composta dai soci A.R.I. di Torino in regola con il versamento della quota sociale, (art. 4 del Regolamento di Sezione).

B) – Diritto al voto.

Hanno diritto al voto i soci come disposto dall'art. 4 del Regolamento di Sezione.

C) – Nomina del Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea viene nominato dalla stessa, questi si avvale della collaborazione di un segretario, che può anche essere il Segretario della Sezione e di un Vice Presidente da lui scelto per l'occasione tra i soci aventi diritto al voto.

D) – Le attribuzioni del Presidente sono:

1) Leggere l'Ordine del Giorno in apertura dell'Assemblea.

2) Accogliere le proposte di modifica all' Ordine del Giorno in apertura di seduta e sottoporre alla approvazione dell' Assemblea, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, gli emendamenti.

3) Mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa parlare indisturbato, richiamare all'ordine il socio che pronunci parole offensive, allontanarlo se questi persiste, richiamare all'argomento discusso o ai limiti di tempo eventualmente stabiliti per ogni intervento, curare che venga rispettato l'O.d.G. e consentire a tutti i soci di esporre le proprie considerazioni, nell'ordine di iscrizione degli interventi.

4) Introdurre commentandoli brevemente i singoli argomenti all'O.d.G. ma, nel corso della discussione si iscrive a parlare rispettando l'ordine di prenotazione degli interventi.

5) Ricevere le mozioni scritte, da sottoporre alla votazione dell'Assemblea in ordine agli argomenti all'O.d.G.

6) Controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario e dal Vice Presidente, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo e di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

E) – Le attribuzioni del Segretario sono:

1) Conteggiare il numero dei partecipanti aventi diritto al voto, con appello nominale e conteggiandoli all'ingresso del luogo di riunione, comunicarne il risultato al Presidente della sezione o , in sua assenza al Vice Presidente , il quale dichiarerà aperta la seduta richiedendo all'Assemblea la nomina del Presidente della stessa.

2) Redigere il verbale della seduta dell'Assemblea con gli estremi della convocazione, le mozioni presentate nel testo integrale, i risultati di tutte le votazioni, le deliberazioni adottate dall'Assemblea, l'ora effettiva di apertura e chiusura ed eventuale data ed ora di aggiornamento della seduta; provvedere al conteggio dei voti, dare lettura ove richiesto del verbale della seduta precedente.

F) – Le attribuzioni del Vice Presidente sono:

1) Assistere il Presidente nella conduzione dei lavori, sostituirlo in caso di momentanea assenza, annotare l'ordine di iscrizione degli interventi, provvedere separatamente dal Segretario al conteggio dei voti .

G) – Le sedute avranno luogo di massima nel giorno in cui avvengono normalmente gli incontri settimanali di sezione.

Art. 32 – VERBALE ASSEMBLEA

A) – Lettura del verbale:

onde evitare la lettura del verbale della seduta precedente durante l'Assemblea, questo verrà messo a disposizione dei soci almeno una settimana prima della data di convocazione dell'Assemblea, se nessuno richiede correzioni o modifiche si intende approvato.

B) – Approvazione ordine del giorno:

se non sussistono casi contemplati nell'art.31, questi si intende approvato e il Presidente ne dà lettura.

C) – Diritto di parola:

nessuno può parlare senza avere richiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Sebbene la facoltà di parola costituisca diritto inalienabile del socio, esso segue cronologicamente l'ordine di Iscrizione a parlare.

L'intervento, previo consenso del Presidente, assume le seguenti caratteristiche: 1)- Interrogazione verbale e la risposta non può che essere in tal senso.

2)- Interrogazione scritta. Se non altrimenti richiesta la risposta si intende sempre verbale.

3)- Interpellanza: la quale è sempre per iscritto, mentre la risposta è verbale. E' fatto salvo il diritto dell'interpellante di richiederne la trascrizione.

4)- Mozione semplice: proposta per iscritto. Essa può essere proposta anche da un solo socio e deve riguardare argomenti di non rilevante importanza; il Presidente decide se sottoporla al voto dell'Assemblea.

5)- Mozione di sfiducia da presentarsi per iscritto.

6)- Proposta di emendamento da presentarsi per iscritto.

Qualunque sia il tipo di intervento, il socio è obbligato a declinare le proprie generalità o, per conseguenza dell'attività svolta, il proprio indicativo radiotelegrafico.

L'intervento deve essere il più conciso possibile e se richiesto l'atto scritto, l'interessato lo leggerà per esteso all'Assemblea, prima di consegnarlo al Presidente.

E' fatto divieto di citare nomi propri di persone, autorità costituite, ecc. , ed il riferimento eventuale dovrà essere esposto per carica ricoperta in seno all'associazione e con la sigla dell'ente.

Le responsabilità civili e penali per quanto espresso altrimenti, s'intendono ad ogni effetto a carico dell'inadempiente. In ogni caso l'associazione non può essere chiamata in giudizio per vertenze altrui, salvo il fatto che non emerga precisa ed inequivocabile responsabilità.

D) – Disposizioni generali relative alla discussione:

l'Assemblea può discutere e deliberare soltanto su argomenti iscritti all'O.d.G. approvato.

Nessuno può parlare più di una volta sullo stesso argomento all'O.d.G., vi è però il diritto alla replica se si è chiamati in causa personalmente: non si possono formulare apprezzamenti sui risultati delle votazioni dell'Assemblea.

E) – Fatto personale:

consiste nell'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola ha il diritto di precedenza sugli interventi che lo precedono nell'ordine di iscrizione; ma deve indicare al Presidente in che consiste il fatto personale, questi deciderà se dargli la parola.

F) – Chiusura della discussione:

il Presidente dopo che tutti gli iscritti a parlare hanno espresso il loro parere, dichiara chiusa la discussione sull'argomento all' O.d.G. e passa alle votazioni.

G) – Dichiarazioni di voto:

in appoggio, avverso, per astensione i componenti l'Assemblea possono dichiarare succintamente i motivi del loro voto, prima che abbia inizio la votazione, dopo di che è concessa la parola solo per richiamo alle disposizioni del presente regolamento (vedi mozione d'ordine).

H) – Votazioni:

le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano, se si vota su persone allora avvengono per scrutinio segreto: esse dovranno raggiungere la maggioranza della metà dei soci con diritto di voto presenti più uno, se in prima convocazione (di assemblea) oppure dei 2/3 se in seconda convocazione. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se il Presidente lo ritiene necessario, quando il risultato delle votazioni.

Per la votazione a scrutinio segreto, il Presidente avverte quale sia il significato del voto dopo di che si ordinerà l'appello. Ad ogni votante verrà consegnata una scheda da deporre nell'urna. Il Segretario ed il vice Presidente (dell'Assemblea) assistiti da due soci con diritto di voto, volontari, accettati dall'Assemblea, procederanno allo spoglio delle schede e comunicheranno il risultato al Presidente che ne darà lettura.

Questo procedimento è adottato anche per l'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione; la prassi relativa è però competenza del Collegio Sindacale.

I) – Validità delle deliberazioni:

le deliberazioni dell'Assemblea hanno valore vincolante ed obbligatorio per tutti i soci.

Il Presidente di sezione fa eseguire le deliberazioni, egli tuttavia può per gravi motivi sospendere l'esecuzione, purché dia immediata comunicazione al C.R.P.V.A. che deciderà in modo definitivo.

L) – Mozione d'ordine:

può essere presentata da qualunque socio, con diritto di voto, per richiamare l'Assemblea alle norme contenute nel presente regolamento, quando questa non vi si attenga scrupolosamente o non segua le prassi previste.

M) – Mozione di sfiducia al Consiglio:

la mozione di sfiducia al Consiglio deve recare almeno la firma di 1/3 dei soci presenti aventi diritto di voto; per le altre riferite a singoli membri od altri aventi incarichi in subordine, la mozione deve recare almeno dieci firme.

N) – Chiusura della seduta:

trattati tutti gli argomenti all'O.d.G. votato e deliberato, il Presidente comunica l'ora al Segretario e dichiara chiusa la seduta.

O) – Per quanto non previsto nel presente regolamento, si intendono valide le norme del Codice Civile in materia associativa, le norme A.R.I. ed ogni altra legalmente sancita in ordine di preminenza, restando impregiudicata ogni disposizione stabilita, salvo che non sia accertato che esista contrasto alle leggi dello Stato, limitatamente però alla parte in contrasto.

Art. 33 – OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 30 giorni dal risultato delle

elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla sede centrale e al Comitato Regionale, provvedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

Art. 34 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi. Congiuntamente con il Segretario od il Vice Segretario ha la firma sugli atti contabili (assegni, bonifici, ecc.), sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con le autorità locali, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dal C.D. di Sezione.

Art. 35 – SEGRETARIO CASSIERE

Il Segretario ed il Vice Segretario sono scelti dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri possibilmente con esperienza specifica o che abbiano già ricoperto cariche del genere nell' A.R.I. o in altre associazioni.

Compiti del segretario sono:

- a)- redigere e controfirmare, con la collaborazione del vice segretario, i verbali delle sedute consigliari, nonché rendere esecutive le relative delibere.
- b)- Opporsi ad ogni deliberato che sia in contrasto con le leggi di cui al presente capo, alle leggi dello Stato, allo Statuto dell' A.R.I. ed a ogni altra norma emanata o da emanarsi avente carattere d'osservanza preminente.
- c)- Qualora il Consiglio lo decida, assolve anche la qualifica di cassiere con l'obbligo della tenuta dell'incarto contabile; ha la firma unitamente al presidente sugli atti contabili. *
- d)- Assistere, consigliare, collaborare a risolvere eventuali problemi connessi alle esigenze burocratiche del radiantismo, ed è a disposizione di ogni socio che a lui si rivolga per chiarimenti o altro connesso con quanto sopra. In ogni caso, tuttavia, gli è fatto divieto di intromettersi in compiti specifici d'attribuzione propria dei manager, dei sindaci, degli aventi incarichi speciali, ecc..
- e)- In caso di impedimento transitorio il vice segretario ne assume tutte le responsabilità per il periodo della sua assenza.

E' facoltà del segretario demandare al vice parte dei compiti a lui affidati, come ad esempio la mansione di Tesoriere, per cui in tal caso le responsabilità s'intendono reciproche.

Dell'operato del segretario e del vice ne risponde il presidente in solido con il Consiglio Direttivo nei confronti dell'Assemblea Generale dei soci.

La destituzione del segretario o del vice può avvenire in qualsiasi momento senza preavviso per gravi e provati motivi di inadempienza.

Qualora la gravità dei motivi sia tale da rendere pregiudizievole la vita stessa dell'associazione, il Consiglio tramite il Presidente, ne informa il Collegio Sindacale che provvede a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria alla quale spetta di decidere ogni provvedimento sul caso, sentito il rapporto dei relatori.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti:

dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i soci attuali.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.

Copia del presente regolamento potrà essere ritirata in sezione.

Art. 37 – SANZIONI DISCIPLINARI

I rapporti tra gli organi della sezione e gli iscritti s'intendono improntati a reciproca correttezza e fiducia per cui è fatto divieto assoluto da parte dei rappresentanti della prima e dei secondi, esprimere pareri riferiti a soci singoli e viceversa, di natura negativa, anche nell'eventualità di apparente giustificatezza.

E' diritto e dovere del socio contribuire nell'ambito delle proprie possibilità, alla collaborazione per il buon andamento della sezione nella lettera e nello spirito dei cinque punti fondamentali del radiantismo; adoperarsi con ogni mezzo persuasivo a smussare divergenze che eventualmente potessero sorgere tra i soci stessi; aiutare tecnicamente e culturalmente coloro che lo richiedono; sostenere sempre e comunque lo spirito di fraternità ed amicizia sincera, presupposto base del radiantismo. Eventuali controversie, critiche d'operato, ecc. trovano la loro sede naturale nell'Assemblea dei soci e possono essere presentate sotto forma di interpellanza o mozione. E' fatto obbligo al Presidente o ai singoli in causa di dare ampia e documentata risposta ad ogni rilievo mosso in tale sede nel corso stesso della seduta. Ogni forma negativa di critica o irriverenza espressa dal socio in presenza di terzi o con qualsiasi mezzo diffusa, ovvero tesa a denigrare l'Associazione o le sue istituzioni, qualora provata anche testimonialmente per iscritto, sarà seguita dalla immediata proposta di esclusione inoltrata dal Consiglio presso il Comitato Regionale che dopo aver accertato la fondatezza dei fatti contestati, può promuovere l'esclusione presso il Consiglio Direttivo Nazionale.

L'eventuale esclusione del socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5.

Al fine di poter giungere nel migliore dei modi all'accertamento dei fatti contestati, viene istituito il Collegio dei Probiviri. I compiti saranno quelli di dirimere eventuali divergenze tra i soci della sezione o di intervenire qualora il comportamento di un socio, espresso sia di persona che utilizzando la radio, non rispetti lo spirito radiantistico o lo Statuto A.R.I. o il Regolamento di Sezione.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dal suo insediamento provvederà a nominare il Collegio che sarà composto da tre membri scelti tra i soci effettivi che abbiano compiuto i 30 anni di età e siano iscritti all' A.R.I. da almeno 5 anni; il più anziano dei tre è il Presidente.

I Probiviri non possono ricoprire altri incarichi in sezione per tutto il periodo del loro mandato. I soci che accettano la nomina espletano l'incarico gratuitamente.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo di almeno tre soci e istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune.

Il lodo provibirale deve essere sempre ispirato a fini conciliativi. E' redatto forma scritta e verrà consegnato entro 30 giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo che adotterà i provvedimenti che di volta in volta riterrà necessario.

Art. 38 – SCIoglimento DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce saranno devoluti, dopo la loro liquidazione, al C.R.P.V.A. (Art. 15 regolamento A.R.I.).

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo tra i soci.

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Costituzione e scopi

Art.2- Competenza

Art.3-Patrimonio

SOCI

Art.4-Ammissione e quote

Art.5-Diritti dei Soci Art.6-Recesso

ORDINAMENTO

TITOLO I – ORGANI DELLA SEZIONE

Art.7-Organismi

Capo I – Assemblea dei soci

Art.8-Composizione

Art.9-Assemblea ordinaria

Art.10-Assemblea straordinaria

Art.11-Formalità per la convocazione

Art.12-Competenze dell'Assemblea Ordinaria

Capo II - Consiglio Direttivo

Art.13-Composizione Art.14-Elezione Art.15- Convocazione Art.16-Poteri

Art.17-Validità delle adunanze Art.18- Assenza e vacanza dei consiglieri

Capo III - Libri sociali obbligatori e facoltativi

Art.19- Libro delle adunanze e delle deliberazioni

Art.20- Libro giornale e libro inventario

Art.21-Libri facoltativi

Capo IV – Collegio Sindacale

Art.22- Elezioni

Art.23-Poteri

Art.24-Vacanza dei Sindaci

Art.25-Gratuità delle cariche sociali

Capo V – Votazioni e delibere

Art.26-Votazioni e delibere

Art.27-Votazioni per referendum in Assemblea

Art.28-Chiusura delle votazioni

Art.29-Sorveglianza e scrutinio

Art.30-Percentuali votanti e votazioni

Art.31-Organismi dell'Assemblea

Art.32-Verbale dell'Assemblea Art.33-Obblighi del Presidente

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art.34-Presidente

Art.35-Segretario-Cassiere

DISPOSIZIONI FINALI

Art.36-Efficacia obbligatoria

Art.37-Sanzioni disciplinari

Art.38-Scioglimento della sezione

Visto per l'approvazione C.D. di Sezione:

Il Presidente
I1HNY – Mirco Gonella

Il Segretario
I1WKN – Giuseppe SERA

IZ1KEF – Valter BUCCA

Il Collegio Sindacale
IZ1JFT – Diego CARA

IZ1GDB – Riccardo IOZZIA

Approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Torino tenutasi a Torino il 15/6/2022.

Presentato per l'approvazione al Collegio dei Sindaci del C.R.P.V.A. è stato approvato dai Presidenti e delegati presenti in Assemblea tenutasi ad Asti il 25/2/2023.

Torino, 29 Marzo 2023